

### **TA.S.I.-Tributo per i servizi indivisibili**

È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La TASI, è una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali e finanzia in particolare i servizi indivisibili, individuati nel regolamento comunale.

#### **IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI**

Fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (solo categorie A/1,A/8 e A/9) - Aree edificabili La definizione di fabbricati, abitazione principale e aree fabbricabili è la medesima prevista ai fini IMU. Sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

#### **SOGGETTI PASSIVI TASI**

Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo categorie A/1,A/8 e A/9, le altre categorie A sono esenti dal tributo) e fattispecie equiparate ai sensi dell' art.9 e art.10 lett.b), d),e) f) del vigente regolamento Imu ( per le quali per l' anno 2016 l' aliquota e' zero) , le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

Il versamento per l'anno 2016 alle scadenze e nelle misure di seguito riportate: ACCONTO scadenza 16 giugno nella misura del 50 % ,SALDO scadenza 16 dicembre 2016 nella misura del 50% applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/04/2016. La TASI si versa direttamente nell' anno di competenza del tributo. Le ALIQUOTE come da delibera di Consiglio Comunale n.45 del 28/04/2016:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e fattispecie equiparate ai sensi dell'art.9 e art.10 lett.d),e),f) del vigente regolamento Imu	ZERO
Altri fabbricati	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO
Aree fabbricabili	ZERO

Ai fini dell' individuazione dell' aliquota spettante la rendita dell' alloggio e la rendita della pertinenza non si sommano.

Ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante la rendita da prendere in considerazione è riferita al solo alloggio, così come registrata negli atti catastali senza la rivalutazione del 5%.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali. Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Martina Franca è E986.

Di seguito vengono indicati i relativi codici tributo da indicare nel modello F24:

3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c.639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L.n. 147/2013 e succ. modif. 3992 TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ.modif.

I modelli F24 sono in distribuzione presso gli sportelli bancari e postali, e in formato elettronico sul sito internet del Comune di Martina Franca e sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Importo minimo:** non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo, che non sostituisce franchigia, si intende riferito all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

**Arrotondamento:** l'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica la riduzione della base imponibile del 50 per cento limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

-mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

-da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, , allegando alla stessa perizia di tecnico abilitato comprovante il suddetto stato.

Per **ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende quella prevista ai fini IMU. Per essere considerata abitazione principale sono indispensabili le seguenti condizioni:

-l' immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;

-nel medesimo immobile il possessore e il suo nucleo familiare devono avere dimora abituale e residenza anagrafica. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Tipologie equiparate all'abitazione principale con norma regolamentare con categoria catastale :

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.;

Tipologie equiparate all'abitazione principale dalla normativa vigente ai fini IMU:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione va divisa in parti eguali tra questi soggetti, indipendentemente dalla percentuale di possesso. L'eventuale eccedenza di detrazione, che non trova totale capienza nel tributo dovuto per l'abitazione principale, può essere portata in diminuzione del tributo dovuto per le pertinenze. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. La TASI è dovuta nella misura dell'1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si ricorda che i fabbricati in oggetto sono esenti da IMU a partire dal 1 gennaio 2014.

Sono escluse/esenti dal pagamento della TASI:

- terreni agricoli;
- immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi; - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**DICHIARAZIONI** Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Sono sollevate dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IMU le variazioni per le quali è stata presentata denuncia ai fini catastali e/o in Conservatoria, ossia tutte quelle modifiche inserite nel Modello Unico Informatico (MUI). Si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI. Il termine di presentazione è quello del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

La dichiarazione deve pervenire al Comune nel quale insistono gli immobili con le seguenti modalità:

- consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell' Ente;
  - spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del Comune -Piazza Roma 29 riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU", con l'indicazione dell'anno di riferimento; - invio tramite posta certificata all'indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
- Qualora il contribuente si accorga di aver versato il tributo per i servizi indivisibili (TASI) in eccedenza, per motivi diversi (errore di calcolo, doppio versamento, ecc.), può richiedere il RIMBORSO all'ufficio tributi del comune. La richiesta deve essere presentata entro cinque anni dalla data del versamento in eccedenza o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso e può essere presentata utilizzando il modulo in distribuzione presso l'ufficio tributi comunale o sul sito internet del Comune. Il Comune dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta del contribuente. Non vengono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12, riferiti alla singola annualità.

L'Ufficio Tributi, nella sua sede di Piazza Roma 29, è a disposizione dei contribuenti ai seguenti orari: - mattino: dal martedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00, pomeriggio: martedì dalle 15 alle 17. Per informazioni telefonare ai numeri: 080/4836213-225-226-244 Indirizzi di posta elettronica: - [tributi@comunemartinafranca.gov.it](mailto:tributi@comunemartinafranca.gov.it) - [protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it).

*IL DIRIGENTE*

*L' ASSESSORE AL BILANCIO E AI TRIBUTI*

D.ssa Anna Rita Maurizia Merico

Ass. Lorenzo Basile